

Deliberazione
N. 15/2024

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 28 MARZO 2024

OGGETTO: Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione dei bandi di concorso per l'assegnazione di interventi per il diritto allo studio A.A.2023/24.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 avente ad oggetto: *“Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna”* ed in particolare l’art. 28 *“Sussidi straordinari”*;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;
- VISTA** la L.R. 23 agosto 1995, n. 20, relativa alla semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto: *“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante *“Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”*;
- VISTO** il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall’art.5 della legge 30 dicembre 2010 n.240”*, che ha abrogato la legge n.390/1991 ed ha previsto l’ultrattività del D.P.C.M. 09 aprile.2001;
- VISTO** il Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al il DPCM 5 dicembre 2013, in vigore dal 1 gennaio 2015, che all’art.8 disciplina le modalità di calcolo dell’ISEE per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate per il diritto allo studio universitario Regolamento, e la recente normativa in materia di ISEE, di cui al D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147 e D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, e di cui al D.L. n101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128;
- VISTA** la L.R. 29 maggio 2007, n.2, art.27, comma 2 lett. r), che prevede l’attribuzione di contributi per il Fitto Casa;
- VISTA** la L.R. 5 marzo 2008, n.3, art.4, comma 3, che prevede che i suddetti contributi siano erogabili nella misura massima di euro 2.500 annui per studente;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 5 febbraio 2020, con il quale all’Ing. Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni, le funzioni di direzione generale dell’Ente;

Deliberazione
N. 15/2024

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 53 del 15 luglio 2022 avente ad oggetto *"Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Costituzione Consiglio di Amministrazione"*;
- VISTE** le Deliberazioni n. 21 del 15 giugno 2021 del Commissario straordinario dell'Ente, avente ad oggetto *"Linee di indirizzo per la programmazione e assegnazione del legato del Prof. Francesco Cocco"*, e n. 6 del 23 marzo 2023 del Consiglio di Amministrazione, recanti linee di indirizzo per l'erogazione delle borse di studio finanziate con i fondi a destinazione vincolata, del lascito testamentario del Prof. Francesco Cocco, a favore di studenti neo-laureati meritevoli ma privi di mezzi economici, per accedere ai corsi universitari di specializzazione post lauream, attraverso l'esperimento di un bando pubblico;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU n. 11 del 12 marzo 2024 avente ad oggetto *"Decreto Legislativo n.118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 e pluriennale 2024/2026"*, sottoposta ai controlli di legittimità e di merito ai sensi della L.R. 14/95;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/39 del 24 ottobre 2023 avente ad oggetto *"Contributi per fitto casa da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori della Sardegna. Integrazione criteri e ripartizione somme stanziati per l'anno 2022"*, che definisce le direttive per l'emanazione dei bandi pubblici per la concessione dei contributi destinati all'abbattimento dei costi legati al "fitto casa" per l'A.A.2023/24, che conferma i criteri di ammissibilità e selezione per l'attribuzione di detti contributi, già indicati nella deliberazione G.R. 32/30 del 25 ottobre 2022, e indica in euro 1.571.060,10 lo stanziamento da destinare a tal fine assegnato all'ERSU di Cagliari;
- PRESO ATTO** che lo stanziamento iniziale per l'assegnazione di sussidi straordinari per l'A.A. 2023/24, iscritto nell'afferente capitolo di previsione del bilancio provvisorio per l'anno 2024, è pari a euro 35.000,00, e che potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme;
- RITENUTO** opportuno fissare l'importo del sussidio in: euro 800,00 a studenti considerati in sede; euro 1.200,00 a studenti considerati pendolari e fuori sede, e qualora lo stanziamento complessivo non venga utilizzato per intero, l'importo concedibile potrà essere incrementato fino ad un massimo di euro 1.600,00 per gli studenti in sede, e di euro 2.500,00 euro per gli studenti pendolari e fuori sede, ripartendo fra gli aventi diritto le somme risultanti residue, in misura direttamente proporzionale all'importo base del sussidio, tali ultimi importi unitari devono considerarsi validi in via ordinaria in presenza della sufficiente disponibilità economica in bilancio per poter soddisfare le richieste idonee presentate, mentre i primi importi sopra indicati devono essere considerati a titolo transitorio in considerazione della attuale non sufficiente disponibilità delle somme in bilancio;

Deliberazione
N. 15/2024

- VISTA** la proposta del Direttore del Servizio Amministrativo relativa all'approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione dei bandi di concorso per l'assegnazione di interventi per il diritto allo studio A.A.2023/24, ai fini della predisposizione dei bandi di concorso per l'assegnazione dei seguenti benefici:
- sussidi straordinari;
 - borse di studio finanziate con i fondi a destinazione vincolata, del lascito testamentario del Prof. Francesco Cocco;
 - contributi per il Fitto Casa;
- VALUTATA** positivamente la proposta del Direttore Generale che recepisce l'istruttoria del Direttore del Servizio Amministrativo;
- VERIFICATA** la necessaria copertura finanziaria;
- ACQUISITO** il parere di legittimità reso ai sensi dell'Articolo 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, dal Direttore Generale

DELIBERA

per la motivazione di cui in premessa,

- 1) di approvare le linee di indirizzo per la predisposizione del programma degli interventi per il diritto allo studio per l'anno accademico 2023/2024, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della predisposizione dei seguenti bandi di concorso:
 - assegnazione di sussidi straordinari per l'A.A. 2023/24, adottate in conformità all'art.28 "Sussidi straordinari" della legge Regionale n. 37/1987;
 - assegnazione borse di studio finanziate con i fondi a destinazione vincolata, del lascito testamentario del Prof. Francesco Cocco;
 - assegnazione di contributi per il Fitto Casa per l'A.A. 2023/24, adottate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/39 del 24 ottobre 2023;
- 2) di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente deliberazione, disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della presente Deliberazione è trasmessa all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla L.R. n. 14/95.

Copia della Deliberazione è trasmessa al Direttore dei Servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Raffaele Sundas
(documento firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
Dott. Cosimo Ghiani
(documento firmato digitalmente)

Deliberazione

N. 15/2024

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 28 MARZO 2024

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “*Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione dei bandi di concorso per l’assegnazione di interventi per il diritto allo studio A.A.2023/24*”;

VISTI tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Raffaele Sundas

(documento firmato digitalmente)

Allegato A) alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28.03.2024

**LINEE DI INDIRIZZO
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI
A.A. 2023/24**

**LINEE DI INDIRIZZO
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI
A.A. 2023/24**

1. Destinatari

Il sussidio è riservato agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso, ed agli studenti con disabilità iscritti non oltre il secondo anno fuori corso, in possesso dei requisiti di merito e di reddito sottoindicati, i quali, per situazioni eccezionalmente gravi che apportino una sostanziale modifica alla situazione economica familiare, si trovino in uno stato di disagio tale da compromettere la prosecuzione degli studi.

Si intende per *"Studenti con disabilità"*, gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con una percentuale di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

Il sussidio può essere concesso una sola volta nell'arco della carriera universitaria. In casi particolari, qualora la somma stanziata non sia stata interamente assegnata ai richiedenti il beneficio per la prima volta, il sussidio può essere concesso per un ulteriore anno, per un massimo di due annualità, su deliberazione motivata del consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono esclusi dal beneficio gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi attualmente frequentato.

2. Stanziamento e importo sussidio

La somma stanziata per l'A.A. 2023/24 è di euro 35.000,00. Potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

L'importo del sussidio è fissato in:

- euro 800,00 a studenti considerati in sede;
- euro 1.200,00 a studenti considerati pendolari e fuori sede.

Qualora lo stanziamento complessivo non venga utilizzato per intero, l'importo concedibile potrà essere incrementato fino ad un massimo di euro 1.600,00 per gli studenti in sede, e di euro 2.500,00 euro per gli studenti pendolari e fuori sede, ripartendo fra gli aventi diritto le somme risultanti residue, in misura direttamente proporzionale all'importo base del sussidio.

3. Requisiti per la concessione

I requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione del sussidio straordinario sono i seguenti:

a) la motivazione della richiesta deve essere conseguente ad un evento, grave e documentato, verificatosi in periodo recente, comunque non antecedente alla data di inizio dell'Anno Accademico precedente (1 ottobre 2022) alla presentazione della domanda;

b) il reddito familiare deve rientrare nei limiti (ISEE e ISPE) previsti per la borsa di studio.

Lo studente che si dichiara indipendente dal nucleo familiare d'origine, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, deve disporre dei documenti fiscali (CUD, UNICO o altra documentazione) comprovanti il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro annui, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente non può essere considerato "indipendente" e dovrà presentare gli estremi di una attestazione ISEE con il nucleo familiare di origine, pertanto dovranno essere indicati nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti del suddetto nucleo familiare.

Lo studente che non sia in possesso del requisito di cui alla lettera b), per essere considerato indipendente, può comunque presentare un'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario relativa unicamente alla sua condizione economica, nel caso in cui il minor reddito sia conseguente al verificarsi dell'evento che ha determinato la situazione di disagio economico per la quale presenta la domanda di sussidio. La correlazione fra il verificarsi dell'evento che ha determinato il disagio economico ed il possesso del reddito inferiore alla soglia prevista dalla succitata lettera b) deve risultare dalla documentazione che dovrà essere prodotta con le modalità previste dal bando.

È fatta salva la possibilità per l'Ente di richiedere ogni documentazione idonea a dimostrare la situazione di effettiva indipendenza dal nucleo familiare d'origine al fine dell'attribuzione dello status di studente indipendente per la concessione del sussidio.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato/a indipendente qualora il suo reddito complessivo, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 9.000,00 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente o la studentessa dovrà far riferimento alla famiglia d'origine.

La documentazione dalla quale risulta la condizione di studente indipendente dovrà essere conservata a cura dell'interessato, per essere prodotta ai fini di eventuali controlli.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPCM n.159/2013 ⁽¹⁾.

Costituiscono nucleo familiare a sé stante ⁽²⁾ le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti di cui alle lettere a) e b) per essere considerato indipendente può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori, o nel caso in cui sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità ad un genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Qualora lo studente si trovi in una delle seguenti situazioni: orfano o persona in convivenza anagrafica, dovrà indicare tale condizione all'atto della presentazione della domanda on line nel Portale dello Studente. Nel caso in cui sia stata accertata l'estraneità ad un genitore in termini di rapporti affettivi ed economici, lo studente interessato dovrà produrre copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali, che attesta l'estraneità o l'abbandono da parte del genitore.

¹ Art. 8 comma 4 D.P.C.M. n. 159/2013: "Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. E' fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie"

² Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

c il richiedente non deve beneficiare di borsa di studio erogata dall'Ente o da altri Enti o Istituzioni per il corrente anno accademico;

d) gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso (secondo anno fuori corso per gli studenti con disabilità) devono aver conseguito, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di merito come di seguito indicati:

Corsi di laurea triennale

Anno di corso	2° anno	3° anno	1° anno FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	15	48	81	114	147	180	213

Corsi di laurea magistrale biennale

Anno di corso	2°	1° FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	18	48	81

CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO (Valutazione in annualità)

Fac	Corso	Corso di studio	2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

4. Definizione della situazione di particolare gravità e ammissione al sussidio

Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti che si trovino di disagio, grave e documentato, che potrebbe compromettere la prosecuzione degli studi, a causa di un evento, grave e documentato, verificatosi in periodo recente, comunque non antecedente alla data di inizio dell'Anno Accademico precedente (1 ottobre 2022) alla presentazione della domanda, che ha determinato una delle seguenti condizioni:

1. grave difficoltà economica della famiglia o dello studente (*esempio: licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero rilevante riduzione del reddito familiare*), o derivante dallo stato di profugo o rifugiato, per gli studenti stranieri;
2. modifica della situazione familiare (*esempio: decesso di uno dei genitori*);
3. grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare (o ad altre situazioni da valutare caso per caso), che abbia comportato un notevole esborso economico e/o un mancato guadagno;

5. Criteri per la redazione della graduatoria

Per la concessione dei sussidi straordinari sarà formulata una graduatoria unica, in ordine decrescente, redatta sulla base del punteggio assegnato secondo lo schema della tabella A), in relazione alla tipologia ed alla gravità dell'evento dichiarato dallo studente, che ha motivato la presentazione della domanda.

In caso di pluralità di eventi dichiarati, i relativi punti si sommano, fino al punteggio massimo assegnabile, pari a 10 punti.

A parità di punteggio si terrà conto, in modo crescente, dell'ISEE. A parità di requisiti economici, sarà data priorità agli idonei non beneficiari di borsa di studio per il corrente anno accademico. In caso di ulteriore parità l'età minore costituisce titolo preferenziale.

Il sussidio sarà attribuito agli aventi diritto fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato.

All'atto dell'approvazione della graduatoria sarà pubblicato un avviso sul sito internet dell'Ente e data comunicazione personale agli interessati.

TABELLA A)

DESCRIZIONE DELL'EVENTO	CONSEGUENZE DELL'EVENTO	PUNTEGGIO (massimo punti 10)
<i>Evento che riguarda l'unico componente della famiglia percettore di reddito</i>	<i>Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)</i>	<i>Punti 10</i>
<i>Evento che riguarda l'unico componente della famiglia percettore di reddito</i>	<i>Difficoltà temporanea (es. licenziamento, messa in mobilità)</i>	<i>Punti 9</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia percettori di reddito</i>	<i>Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)</i>	<i>Punti 8</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia percettori di reddito</i>	<i>Difficoltà temporanea (es. licenziamento, messa in mobilità, ricovero ospedaliero)</i>	<i>Punti 7</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia</i>	<i>Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)</i>	<i>Punti 6</i>
<i>Evento che riguarda direttamente lo studente</i>	<i>Difficoltà economica derivante dallo stato di rifugiato o apolide</i>	<i>Punti 6</i>
<i>Evento che riguarda direttamente lo studente</i>	<i>Difficoltà temporanea ed impossibilità di sostenere esami (es. ricovero ospedaliero)</i>	<i>Da 1 a 6 punti Il punteggio è rapportato al periodo per il quale è stata documentata la situazione di difficoltà temporanea (1 punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni)</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia</i>	<i>Difficoltà temporanea che ha determinato un notevole esborso economico (es. ricovero ospedaliero)</i>	<i>Da 1 a 5 punti Il punteggio è rapportato al periodo per il quale è stata documentata la situazione di difficoltà temporanea (1 punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni)</i>

6. Modalità di erogazione

La liquidazione del sussidio avverrà in due soluzioni: il 40% all'atto di concessione, entro il termine previsto dal punto 2.7. Il restante 60% sarà erogato a seguito della presentazione della richiesta di saldo con l'autocertificazione degli esami superati dopo la data di presentazione della domanda di sussidio ed entro la

sessione successiva alla suddetta data di concessione, dalla quale risulti il conseguimento di almeno una annualità (per i corsi del vecchio ordinamento), o di almeno 10 crediti. Qualora lo studente non soddisfi detta condizione non potrà ottenere il pagamento del saldo.

7. Tempi di esecuzione del procedimento

La graduatoria sarà approvata entro 60 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda. L'erogazione della prima rata del sussidio sarà effettuata entro 60 giorni dalla suddetta data.

8. Richiesta indirizzo di posta certificate per l'invio delle comunicazioni

I beneficiari del contributo dovranno indicare nella propria area riservata del Portale dello Studente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento concorsuale, con valore di notifica.

La casella di posta elettronica certificata dovrà essere intestata all'interessato.

Tale adempimento sarà requisito per l'autorizzazione del pagamento degli importi dovuti. Il pagamento rimarrà sospeso fino a che i beneficiari non abbiano provveduto all'inserimento della PEC.

Allegato B) alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28.03.2024

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA
A.A. 2023/24**

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA A.A. 2023/24

1 Finalità e destinatari

Il contributo è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.

Possono accedere al contributo gli studenti fuori sede, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni, iscritti per l'A.A. 2023/24, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

L'accesso al beneficio non è consentito per la frequenza di corsi singoli, in quanto la suddetta iscrizione non attribuisce lo status di studente universitario.

2. Definizione di studente fuori sede

Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell'art.4 comma VIII del DPCM 09.04.2001, gli studenti che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione con un privato o presso una struttura residenziale, per almeno 10 mesi nel corrente anno accademico, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, i quali non siano residenti, e non alloggino in un immobile ad uso abitativo di proprietà del proprio nucleo familiare ubicato in uno dei comuni sottoelencati, che danno luogo all'attribuzione dello status di studente in sede o pendolare:

a) per gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari**: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Sordiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

b) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro**: Nuoro, Oliena, Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule.

c) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano**: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba, Zeddiani, Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano,

Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

Gli studenti e le studentesse che partecipano a programmi di mobilità internazionale solo per una parte dell'anno accademico, potranno partecipare al concorso anche se in possesso di un contratto di locazione di durata inferiore a 10 mesi, stipulato presso la sede del corso di laurea. Saranno presi in considerazione ai fini dell'assegnazione del contributo solo i mesi di frequenza presso la sede del corso di studi.

3. Requisiti economici

Possono accedere al contributo per "fitto-casa" gli studenti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro, risultante da una attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio delle attestazioni ISEE, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell'attestazione ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente dovrà far riferimento alla famiglia d'origine.

3.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art.8 del DPCM n.159/2013.

3.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente

Ai sensi dell'art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014 costituiscono nucleo familiare a sé stante le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

4. Requisiti di merito

1) Studenti iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio, ed il conseguimento del diploma di scuola media secondaria con votazione non inferiore a 70/100.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il conseguimento del diploma di laurea triennale con votazione non inferiore a 90/110.

2) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti non oltre il primo anno fuori corso agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui al punto 1, devono aver conseguito, alla data di scadenza del bando, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso o di trasferimento da altra Università. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui al punto 1.

Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire del contributo a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che non ne abbiano usufruito al primo anno fuori corso della laurea triennale (in quest'ultimo caso, hanno diritto ad usufruire del beneficio a partire dal quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico). Per la partecipazione al bando si considera il possesso dei requisiti di merito in relazione al quarto (o al quinto anno di carriera), indipendentemente dall'anno di corso di effettiva iscrizione.

Tabella A1

Corsi di laurea triennali			
<i>Anno di corso</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>1 anno F.C.</i>
<i>Crediti richiesti</i>	35	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico						
<i>Anno di corso</i>	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>6° e 1 F.C.</i>	<i>1 anno f.c.</i>
<i>Crediti richiesti</i>	35	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale		
<i>Anno di corso</i>	<i>2° anno</i>	<i>1 anno f.c.</i>

<i>Crediti richiesti</i>	40	80
--------------------------	-----------	-----------

Non è previsto l'utilizzo del bonus.

Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data di scadenza della domanda;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati.**

Ad esempio:

- **gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;**
- **gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.**

3) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti non oltre il primo anno fuori corso agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università. Sono valide solo le annualità riconosciute per il corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, alla data di presentazione della domanda, il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella A2:

Tabella A2

<i>codice</i>		<i>corso di studio</i>	<i>Anno di corso</i>						
<i>Fac</i>	<i>Corso</i>		2°	3°	4°	5° e 1 f.c.	6°	7°	1 f.c.
97	02	TEOLOGIA	9	13	18	24	27	31	35

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

5. Criteri per la formulazione delle graduatorie

5.1 Per gli scritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti che nel corso degli studi delle scuole superiori abbiano conseguito il diploma in un numero di anni uguale alla durata prevista dalla scuola frequentata. Verrà detratto un punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio.

b) votazione del titolo di studio: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di diploma, per coloro che avranno conseguito il diploma con la votazione di almeno 71/100. Agli studenti che avranno riportato la votazione pari a 70/100, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

5.2 Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno accademico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti che nel corso degli studi della laurea triennale abbiano conseguito il titolo in un numero di anni uguale alla durata legale prevista dal corso di studi frequentato. Verrà detratto un punto per ogni anno di carriera in più rispetto alla durata legale del corso di studi.

b) votazione della laurea: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di laurea, per coloro che avranno conseguito il diploma di laurea con la votazione di almeno 91/110. Agli studenti che avranno riportato la votazione pari a 90/110, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

5.3 Per gli iscritti agli anni successivi di tutti i corsi, le graduatorie saranno ordinate in base al rapporto parametrico tra il numero di crediti formativi (o delle annualità, in caso di iscrizione a corsi del vecchio ordinamento) conseguiti entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, e il numero dei crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato, o delle annualità previste nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea per i quali il piano di studi ufficiale prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili inferiore a 60 per anno, potranno chiedere che tale rapporto parametrico sia calcolato in base al numero dei crediti effettivamente conseguibili, presentando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia del suddetto piano di studi, contenente l'indicazione di tutti i crediti

previsti per il conseguimento del titolo (ad es. per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 cfu, distribuiti fra i diversi anni di carriera). In caso contrario, o qualora non sia stato presentato il piano di studi come sopra indicato e, in ogni caso, per gli iscritti al fuori corso, il calcolo del rapporto parametrico fra crediti conseguiti e crediti previsti dal piano di studi sarà effettuato su 60 crediti per anno.

In caso di parità si terrà conto della media ponderata dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità, verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Verranno redatte graduatorie distinte per ciascuna facoltà, e specifiche graduatorie per i corsi di studio valutati in annualità. Verrà garantito almeno un contributo per ogni facoltà, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

6. Documentazione necessaria per la partecipazione al bando di concorso

I partecipanti al concorso, all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso della seguente documentazione, da produrre con le modalità che saranno indicate nel bando di concorso:

6.1 Contratto di locazione

Il contratto di locazione a titolo oneroso dovrà essere intestato allo studente e dovrà avere durata non inferiore a 10 mesi nell'anno accademico 2023/24. Gli studenti e le studentesse che partecipano a programmi di mobilità internazionale solo per una parte dell'anno accademico, potranno partecipare al concorso anche se in possesso di un contratto di locazione di durata inferiore a 10 mesi, stipulato per il solo periodo di frequenza in sede. L'Ente effettuerà il controllo sulla veridicità della dichiarazione dello studente, per verificare che il periodo di permanenza all'Estero non risulti incluso fra le mensilità per le quali è stato richiesto il contributo.

Il contratto dovrà rientrare in una delle seguenti tipologie:

1. locazione di un immobile di proprietà di un privato. Il contratto dovrà risultare regolarmente registrato (anche in caso di rinnovo), e potrà essere eventualmente intestato anche ad un genitore, purchè stipulato a favore dello studente;
2. soggiorno in una struttura religiosa o assimilata. Il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale della struttura, attestante la durata del soggiorno e l'importo del canone di locazione a carico dello studente;

Il contratto di locazione di un immobile di un privato, di cui al punto 1. di cui sopra, dovrà essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, tramite una delle modalità previste dalla normativa vigente. A seconda delle modalità di registrazione seguite, dovrà essere prodotta in allegato al contratto la documentazione di seguito indicata:

- a) registrazione cartacea presso l'Agenzia delle Entrate: copia del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta di registro;
- b) registrazione per via telematica: copia del modulo di registrazione telematica, comprensiva dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro;

- c) registrazione con l'opzione della cedolare secca: estremi della registrazione, che potrà essere effettuata direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o utilizzando il servizio telematico (in questo caso non è previsto il pagamento contestuale dell'imposta di registro).

N.B.: In caso di rinnovo o proroga del contratto, o di subentro nello stesso, anche in caso di contratto stipulato con l'opzione della cedolare secca, dovranno essere allegati l'atto di rinnovo, proroga e subentro, e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro (fatto salvo quanto previsto al precedente punto c). L'obbligo di rinnovo alla scadenza contrattuale sussiste anche se il contratto di locazione prevede il rinnovo automatico. Il rinnovo del contratto dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

In caso di soggiorno in una struttura religiosa o laica, dovrà essere prodotta copia del Contratto di Ospitalità stipulato a tal fine (non soggetto a registrazione). Il contratto dovrà essere datato e firmato dal Legale rappresentante della struttura e dovrà contenere i dati anagrafici dello studente, il periodo di soggiorno, il costo mensile o annuo del canone di locazione.

6.2 Attestazione ISEE

L'attestazione ISEE dovrà essere rilasciata con i criteri previsti dalla vigente normativa in materia di ISEE, e dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del bando.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, può essere presentata ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via telematica sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi on line", e dovrà risultare presentata entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, **pena l'esclusione dal concorso**.

Poiché le Dichiarazioni Sostitutive Uniche rilasciate nel corso del 2023 sono valide fino al 31 dicembre 2023, tutti gli studenti e le studentesse che partecipano al concorso per il fitto casa (compresi coloro che hanno già presentato la richiesta di servizi on line per l'A.A.2023/24 indicando i dati economici risultanti da una attestazione ISEE valida fino al 31 dicembre 2023), dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare rilasciata a far data dal 1 gennaio 2024, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso i nuovi dati sulle condizioni economiche della famiglia.

L'attestazione ISEE che non risponda a tutti i requisiti sotto indicati è irricevibile:

- deve essere in corso di validità alla data di scadenza del presente bando, e pertanto rilasciata a far data dal 1 gennaio 2024;
- deve riportare la dicitura **"si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"** in favore dello studente interessato;
- non deve recare annotazioni relative a omissioni/differmità rilevate dall'Agenzia delle Entrate;

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line gli estremi della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata entro la data di scadenza del bando.

Qualora gli interessati, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o all'INPS ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE 2024, non siano ancora in possesso di quest'ultima all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al

concorso potranno indicare nella domanda on line gli estremi del protocollo della ricevuta di presentazione della DSU.

Saranno considerate valide a tal fine le attestazioni ISEE che saranno acquisite dalla banca dati INPS alla data che sarà indicata nel bando di concorso, fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2024 entro la data di scadenza del bando.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS non risulti alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile allo studente che ha compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica, lo studente **risulterà escluso** dalla graduatoria provvisoria, fatto salvo quanto sarà previsto dal bando per i casi nei quali è ammessa la presentazione dell'istanza di riesame

6.3 Autocertificazione degli esami (solo per gli iscritti ad anni successivi al primo) ed eventuale piano di studi.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno dichiarare tutti i crediti o le annualità effettivamente conseguiti alla data di scadenza prevista dal bando di concorso. I crediti e le annualità che alla data di presentazione della domanda risultino non ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purchè effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda potranno essere autocertificati con le modalità che saranno previste dal bando.

Al solo fine del calcolo del rapporto parametrico di cui all'art.5.3, e solo se iscritti a corsi di laurea per i quali il piano di studi ufficiale prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili **inferiore a 60 per anno di corso**, gli studenti e le studentesse potranno eventualmente produrre, con le modalità previste dal bando., copia del suddetto **piano di studi ufficiale**, (da scaricare dalla pagina del sito dell'Ateneo relativa al corso di studi frequentato). Il piano di studi dovrà contenere l'indicazione di tutti i crediti previsti per il conseguimento del titolo, distribuiti fra i diversi anni di carriera (ad es. per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 CFU, con l'indicazione, anche per gli eventuali esami a scelta, dell'anno di corso durante il quale devono essere sostenuti).

7. Modalità e scadenze per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata on line sul Portale dello Studente entro la data di scadenza e con le modalità che saranno indicate nel bando, pena l'esclusione dal concorso. il bando dovrà essere pubblicato almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

La domanda compilata on line dovrà essere corredata dei documenti previsti dal bando con il caricamento in upload dei suddetti documenti entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, e con le modalità che saranno indicate dal bando, pena l'esclusione dal concorso.

8. Richiesta indirizzo di posta certificate per l'invio delle comunicazioni

I beneficiari del contributo dovranno indicare nella propria area riservata del Portale dello Studente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento concorsuale., con valore di notifica.

La casella di posta elettronica certificata dovrà essere intestata all'interessato.

Tale adempimento sarà requisito per l'autorizzazione del pagamento degli importi dovuti. Il pagamento rimarrà sospeso fino a che i beneficiari non abbiano provveduto all'inserimento della PEC.

9. Modalità di erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata solo per gli studenti che, entro la data prevista dal bando, avranno prodotto le quietanze relative al pagamento dei canoni di locazione relative contratto prodotto.

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 dietro presentazione della documentazione prevista dal bando.

Gli studenti beneficiari del suddetto contributo, dovranno fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato entro la data prevista dal bando, accedendo alla propria area riservata del Portale dello Studente e compilando l'apposito campo, per l'accredito degli importi spettanti.

Gli studenti che non comunicheranno con le modalità suindicate le proprie coordinate bancarie entro il termine ultimo previsto dal bando saranno dichiarati decaduti dal beneficio.

La richiesta di pagamento dovrà essere presentata all'Ufficio Diritto allo studio attraverso il Portale dello Studente, entro il termine previsto dal bando, corredando l'istanza con le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione per un importo totale non inferiore al contributo concesso. Qualora l'importo delle quietanze presentate sia inferiore al contributo concesso, l'importo da erogare verrà quantificato in base alle spese documentate, rapportate al numero delle mensilità per le quali sono state prodotte le relative quietanze. La mancata presentazione della richiesta di pagamento, corredata delle quietanze relative al canone di locazione, comporterà la decadenza dal beneficio.

Qualora lo studente consegua la laurea prima del termine dell'anno accademico (30 settembre 2024), riceverà a titolo di saldo l'importo del contributo, a conguaglio, rapportato ai mesi per i quali risulta effettivamente iscritto al corso per il quale ha richiesto il beneficio.

10. Stanziamento, importo e ripartizione dei contributi "fitto-casa"

Lo stanziamento iniziale, a valere sui fondi erogati dalla Regione Sardegna, è pari a euro 1.571.060,10.

Potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Lo stanziamento, fatta salva la riserva del 2% per gli studenti universitari figli di emigrati sardi che conservano la cittadinanza italiana (Art.16, L.R.7/91), in possesso dei requisiti di reddito e di merito, sarà ripartito fra le tre categorie: matricole di primo livello, matricole di secondo livello ed iscritti ad anni successivi al primo, in base al rapporto proporzionale fra il numero degli idonei per ciascuna delle categorie risultanti dalle graduatorie definitive, calcolato rispetto al totale di tutti gli aventi diritto.

La quota assegnata agli iscritti ad anni successivi al primo, sarà ripartita fra gli aventi diritto di ciascuna facoltà, in misura proporzionale rispetto al totale degli idonei, ottenuto con la somma degli idonei iscritti ad anni successivi al primo presenti nelle graduatorie.

L'importo massimo concedibile è di euro 2.063,96 annui. L'importo verrà calcolato in base al solo canone mensile di locazione indicato nel contratto, con esclusione delle spese accessorie (condominio e

utenze), e nel limite della spesa annua sostenuta da ciascuno studente. Qualora lo stanziamento complessivo non venga utilizzato per intero, l'importo concedibile potrà essere incrementato fino ad un massimo di 2.500,00 euro annui, ripartendo fra gli aventi diritto le somme risultanti residue, in misura direttamente proporzionale all'importo del canone mensile indicato nel contratto e nel limite della spesa annua sostenuta da ciascuno studente.

11. Cause di inammissibilità, incompatibilità e decadenza

Sono esclusi dal contributo:

- gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale e ciclo unico avendo conseguito il diploma di maturità con votazione inferiore a 70/100.
- gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale avendo conseguito la laurea triennale con un votazione inferiore a 90/110.
- gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.

Sono altresì esclusi gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio a titolo gratuito attribuiti dall'ERSU per il corrente anno accademico. L'incompatibilità sussiste anche in caso di attribuzione dei suddetti benefici per lo stesso anno di una precedente carriera in un corso di studi di pari livello.

Il contributo è altresì incompatibile con le borse erogate sulla base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili), qualora sia prevista la frequenza all'estero dell'intero anno accademico. Il contributo è invece cumulabile con tali finanziamenti per i mesi trascorsi in sede.

Il diritto al beneficio decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

In caso di decadenza dal beneficio, lo studente deve effettuare la restituzione della somma riscossa.

La mancata restituzione di somme dovute a seguito di decadenza, o l'esistenza di altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU, costituiscono causa di non ammissione al contributo.

Allegato C) alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28.03.2024

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON I FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DEL
LASCITO TESTAMENTARIO DEL PROF. FRANCESCO COCCO
PER GLI AA.AA. 2023/24 E SEGUENTI**

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON I FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DEL LASCITO TESTAMENTARIO DEL PROF. FRANCESCO COCCO

1 Finalità e destinatari

Le borse di studio sono finanziate dal lascito testamentario del **Prof. Francesco Cocco**, gravato da un onere di destinazione volto a finanziare borse di studio per l'accesso ai corsi di specializzazione *post lauream* a favore di giovani laureati privi di idonei mezzi economici per proseguire gli studi.

L'Ente intende riconoscere per i prossimi anni accademici, a partire dall'A.A. 2023/2024 e fino alla completa assegnazione dell'importo del lascito, un contributo, a totale o parziale copertura dei costi di iscrizione, vitto, alloggio e viaggio sostenuti dagli studenti per la partecipazione ai corsi universitari di specializzazione *post lauream* e corsi appartenenti al 3° ciclo di studi accademici o di alta formazione erogati da Università, sia pubbliche che private, aventi sede in Italia o all'estero, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio italiano.

Il bando dovrà prevedere due finestre temporali per la presentazione delle domande, con scadenze nei mesi di marzo/aprile e di ottobre/novembre di ciascun anno accademico di riferimento e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le scadenze saranno rese note mediante avvisi da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Bando è rivolto ai giovani laureati in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni continuativi;
- b) non aver superato i 40 anni di età;
- c) essere disoccupati da almeno 6 mesi;
- d) aver conseguito a decorrere dal terzo anno accademico antecedente la data di iscrizione¹ a uno dei corsi di cui al successivo paragrafo 1.1, la laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio o nuovo ordinamento) o la laurea specialistica/magistrale (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non inferiore a 100/110 o voto equivalente nel caso di titolo conseguito all'estero.
- e) aver ottenuto l'ammissione incondizionata al primo anno dei corsi di formazione di terzo livello nell'anno accademico in corso alla data di presentazione della richiesta di contributo ed essere in possesso di apposita dichiarazione attestante l'iscrizione, rilasciata dall'Università;
- f) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità) non superiore a 56.000,00 euro;

¹ (ad es. lo studente che si iscrive al primo anno del corso di specializzazione nell'A.A. 2023/24 deve aver conseguito il titolo a decorrere dall'A.A. 2020/21)

- g) non aver fruito e non fruire di borse di studio o contributi in denaro erogati da altre Istituzioni e Enti pubblici o privati per la frequenza dei corsi di specializzazione *post lauream* o per finalità analoghe, nell'Anno Accademico di pubblicazione del Bando.

Non saranno ammesse le domande presentate da soggetti privi dei suddetti requisiti.

Qualora lo stanziamento previsto per il Bando di concorso non sia interamente utilizzato per soddisfare le domande accolte per ogni anno accademico di riferimento, al fine di incentivare la continuità degli studi, l'Ente potrà concedere un finanziamento integrativo per la copertura di un ulteriore anno, o biennio (a seconda della durata legale del corso: triennale o di durata superiore) a favore degli studenti iscritti ai corsi di cui paragrafo 1.1, di durata superiore a due annualità, se già beneficiari della Borsa di Studio, finanziata con lascito testamentario del Prof. Francesco Cocco, nel primo biennio negli anni accademici precedenti, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli interessati e verifica sul mantenimento dei requisiti richiesti dal Bando. In tale ipotesi verranno stilate due distinte graduatorie con le modalità indicate nel successivo paragrafo 7.

1.1 Percorsi formativi ammessi

Corsi di formazione di 3° livello, erogati da Università, sia pubbliche che private, aventi sede in Italia o all'estero, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio italiano, con accesso riservato agli studenti in possesso di un titolo di studio di 2° Livello (Laurea a Ciclo Unico, Laurea Magistrale biennale o a Ciclo Unico, Laurea Specialistica o Diploma Accademico di II Livello per i percorsi accademici AFAM), conseguito in Italia o all'estero, di seguito elencati:

- Dottorati di ricerca attivati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 210/1998;
- Corsi universitari di specializzazione (ad esclusione di quelli dell'area medica di cui al D. Lgs 368/1999);
- Corsi di Master Universitario di secondo livello;
- Corsi di Formazione alla ricerca (AFAM).

Sono ammessi i percorsi formativi in modalità *Blended Learning*, ovvero di didattica a distanza, da realizzarsi per via telematica o mediante supporti audio, per una percentuale massima pari al 20 % delle ore complessive di didattica previste.

Percentuali superiori sono ammesse esclusivamente in caso di emergenza sanitaria (es. Covid-19), appositamente documentata.

2. Stanziamento

Per le finalità del presente Bando è disponibile una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 251.066,15, che consente l'erogazione di n. 10 Borse di studio. Per l'assegnazione delle eventuali risorse residue nei prossimi anni accademici, si osserveranno le regole contenute nelle presenti linee di indirizzo, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni che saranno adottate in attuazione di ulteriori linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

3. *Requisiti economici*

Possono accedere alla borsa di studio gli studenti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 56.000,00 euro, risultante da una attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'attestazione ISEE per prestazioni universitarie, riferita al nucleo familiare del concorrente, è necessaria per l'ammissione al concorso e per la determinazione del contributo, il cui importo varia in funzione della condizione economica, come specificato nella successiva tabella 1.

Nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere inseriti a cura dello studente gli estremi del protocollo indicati nell'attestazione ISEE. L'E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, contenuti nell'attestazione ISEE in corso di validità, accedendo alla banca dati dell'INPS.

3.1 *Attestazione ISEE studente indipendente*

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, è considerato indipendente e può far valere il proprio ISEE per il diritto allo studio come unico componente del nucleo familiare, soltanto lo studente per il quale ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- Residenza (risultante dall'evidenza anagrafica) esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU e presso un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- Redditi propri da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 (come disposto dal D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320).

In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente non può essere considerato indipendente, e dovrà presentare un'attestazione ISEE con il nucleo familiare d'origine.

3.2 *Attestazione ISEE Dottorandi*

L'"ISEE Dottorato" consente a chiunque sia iscritto a un corso di dottorato di calcolare gli indicatori ISEE e ISPE con un nucleo familiare "ristretto". Secondo l'art. 8, c.4 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159: "Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 [...]". Il dottorando può presentare l'ISEE dottorandi per accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

4. *Importo della borsa di studio*

L'importo della Borsa di studio è costituito da una parte fissa, calcolata in relazione allo status dello studente stabilito con i criteri di seguito indicati, e da una parte variabile, calcolata in relazione alle spese sostenute/da sostenere, che dovranno essere specificate e/o rendicontate con le modalità stabilite bando.

L'importo della borsa di studio così determinato, entro il limite massimo di euro 25.000,00 per un biennio, verrà riproporzionato, secondo i criteri riportati nella Tabella 1, in funzione della situazione economica del/la candidato/a, calcolata in base ai parametri dell'attestazione ISEE.

Per i corsi di formazione di 3° livello di durata inferiore a due anni verrà riconosciuto un contributo pari a un'annualità. Per i corsi di durata superiore al biennio verrà erogato il contributo relativo ai primi due anni di corso, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del paragrafo 1.

La Borsa di studio non potrà essere concessa per importi superiori al limite massimo previsto pari a euro 25.000,00 per il biennio.

Tabella 1 - Percentuale di contributo spettante in base agli indicatori ISEE

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al contributo massimo erogabile
Fino a 24.000,00 euro	100%
Compreso tra 24.000,01 euro e 32.000,00 euro	80%
Compreso tra 32.000,01 euro e 48.000,00 euro	60%
compreso tra 48.000,01 euro e 56.000,00 euro	30%

La borsa di studio potrà essere oggetto di decurtazione e/o riparametrazioni nel caso si verificano le condizioni previste dal bando che danno luogo al "Regime sanzionatorio".

4.1 Importo della borsa di studio – parte fissa

Al fine di determinare l'importo della quota fissa del contributo spettante, verrà attribuito ai concorrenti lo status di studente "in sede", "pendolare" o "fuori sede". Gli importi della quota fissa spettante in base allo status del concorrente sono i seguenti:

Tabella 2 - Importo della Borsa di studio - Parte fissa

Status	Importo biennio	Importo annuo
Fuori sede	10.000,00	5.000,00
Pendolare	6.300,00	3.150,00
In sede	4.000,00	2.000,00

Lo status "in sede", "pendolare" o "fuori sede" verrà attribuito tenendo conto della residenza anagrafica del candidato in relazione alla sede del corso frequentata, determinato con i criteri riportati di seguito:

Studenti "in sede" e "pendolari".

- a) Gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari**:
 - sono considerati "**in sede**" se residenti nei comuni di: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius;
 - sono considerati "**pendolari**" se residenti nei comuni di: Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
- b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro**:
 - sono considerati "**in sede**" se residenti nei comuni di: Nuoro e Oliena;

- sono considerati **“pendolari”** se residenti nei comuni di: Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano**:
- sono considerati **“in sede”** se residenti nei comuni di: Oristano, Arborea, Baratili San Pietro, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S. Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani;
 - sono considerati **“pendolari”** se residenti nei comuni di: Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santu Lussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzza, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

Viene inoltre considerato “in sede” il concorrente che alloggia in un immobile ad uso abitativo di proprietà del nucleo familiare nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede, indipendentemente dalla residenza.

È attribuito lo status “in sede” agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Studenti “fuori sede”.

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti nei comuni diversi da quelli indicati al precedente paragrafo a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria frequentata.

È inoltre riconosciuto lo status di studente “fuori sede” agli studenti che frequentano i corsi presso Atenei aventi sede all'estero o nelle altre regioni italiane.

Al fine di dimostrare il possesso del requisito i concorrenti, all'atto di compilazione della domanda, dovranno dichiarare di aver stipulato un regolare contratto di affitto e riportarne gli estremi di registrazione. I concorrenti residenti nei comuni “fuori sede” che non intendono stipulare un contratto di affitto, ai soli fini di attribuzione del contributo, acquisiranno lo status di “pendolare”.

4.2 Importo della Borsa di studio – parte variabile

L'importo massimo ammissibile a copertura totale o parziale delle spese sarà riconosciuto fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto della Borsa di studio, pari a euro 25.000,00 per il biennio, al netto della parte fissa riconosciuta in riferimento allo status del concorrente.

La parte variabile della Borsa di studio sarà riconosciuta a copertura totale o parziale delle spese relative a:

- tasse di iscrizione;
- vitto e alloggio;
- trasporto;
- viaggio;

Le spese sopraelencate saranno ammesse al finanziamento secondo i criteri stabiliti e fino ai massimali di seguito indicati, previa specifica richiesta in sede di domanda, **fermi restando i massimali prescritti per ogni singola categoria. Il contributo totale riconosciuto non potrà in ogni caso superare il limite massimo stabilito in euro 25.000,00 per il biennio, ridotto della metà per i corsi di durata inferiore a due anni**

Tasse di iscrizione

Saranno ammesse al contributo per la copertura totale o parziale le spese effettivamente sostenute per l'iscrizione ai corsi post lauream. Il rimborso delle spese di iscrizione riferite al percorso formativo finanziato potrà essere riconosciuto per l'importo effettivamente versato e fino al limite totale massimo stabilito per il contributo delle spese variabili.

Spese di vitto e alloggio.

Saranno ammesse al contributo le spese di vitto e alloggio riconosciute agli studenti aventi status di "fuori sede" che hanno stipulato un regolare contratto di affitto presso la sede del corso frequentato, per un importo massimo pari a euro 9.000,00 per il biennio, ridotto a euro 4.500,00 per i corsi di durata inferiore a due anni.

L'importo potrà essere riconosciuto esclusivamente se il corso prevede una frequenza in presenza non inferiore all'80% delle ore complessive di didattica previste, fatto salvo quanto previsto al penultimo comma del punto 2.

L'importo forfettario è calcolato in ragione di un contributo onnicomprensivo massimo di euro 450 mensili per un totale di 20 mesi per i corsi di durata pari o superiore al biennio, e di 10 mesi per i corsi di durata inferiore a due anni. L'importo totale del contributo per le spese di vitto e alloggio non potrà in ogni caso superare gli importi massimi indicati, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute.

Spese di trasporto.

Saranno ammesse al contributo le spese di trasporto riconosciute agli studenti aventi status di "pendolare" per l'importo forfettario onnicomprensivo massimo di euro 2.000,00 per il biennio, ridotto a euro 1.000,00 per i corsi di durata inferiore a due anni. Si precisa che l'importo totale del contributo per le spese di trasporto non potrà in ogni caso superare gli importi massimi indicati, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute.

Spese di viaggio.

Per le spese di viaggio sarà riconosciuto agli studenti aventi status di "fuori sede", che frequentano i corsi presso Atenei aventi sede all'estero o nelle altre regioni italiane, un contributo forfettario una tantum fino a un massimo di euro 2.200,00 nel biennio (ridotto della metà per i corsi che hanno una durata inferiore a due anni), in funzione della distanza chilometrica dalla città di residenza a quella della sede frequentata, da quantificare secondo i criteri contenuti nella Tabella 3.

Tabella 3 - Contributo viaggio spettante

Distanza chilometrica dalla città di residenza a quella della sede frequentata	Contributo spettante
0-99 Km	0
100-499 Km	180,00
500-1.999 Km	275,00
2.000-2.999 Km	360,00
3.000-3.999 Km	530,00
4.000-7.999 Km	820,00
oltre 8.000 Km	1.100,00

Le distanze devono essere calcolate con il Calcolatore delle distanze previsto dal Programma Erasmus +, presente sul seguente sito: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/resources-and-tools/distance-calculator>

5. Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo il modello che sarà allegato all'Avviso, debitamente compilate e sottoscritte dall'interessato con firma digitale o autografa, dovranno essere trasmesse mediante indirizzo di posta elettronica certificata personale del candidato esclusivamente al seguente indirizzo PEC ersuca.direzione generale@pcert.postecert.it entro la scadenza indicata dal relativo avviso di apertura.

Per l'A.A. 2023/2024 sono previste le seguenti scadenze per la presentazione delle domande di contributo:

1^a apertura: nel mese di marzo/aprile;

2^a apertura: nel mese di ottobre/novembre.

In caso di risorse residue e fino all'esaurimento delle stesse, le aperture per gli anni accademici successivi saranno stabilite con appositi Avvisi da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

Non verranno prese in considerazione le domande redatte o trasmesse con modalità diverse o pervenute oltre i termini suindicati.

6. Valutazione delle domande

L'esame delle domande di partecipazione sarà effettuato, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal Bando, da apposita Commissione plurispecialistica designata dal Direttore Generale. Per la valutazione delle domande di partecipazione la Commissione avrà a disposizione **un massimo di 100 punti** da attribuire a ciascun candidato in base ai criteri specificati nei paragrafi successivi. La valutazione si svolgerà in due distinte fasi:

Fase 1: valutazione dei requisiti dichiarati dai candidati e attribuzione dei punteggi oggettivi (**fino ad un massimo di 60 punti**). Questa fase è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base delle dichiarazioni rese dal/la candidato/a con successiva attribuzione dei punteggi oggettivi in base ai requisiti posseduti, come descritto nelle successive tabelle 4, 5 e 6;

Fase 2: valutazione di ulteriori requisiti in base ai criteri specificati nella tabella 7, con successiva attribuzione di punteggi di premialità (**fino ad un massimo di 40 punti**).

Il punteggio complessivo di ciascuna domanda sarà determinato dalla somma dei punteggi espressi dalla Commissione nelle predette fasi e **determinerà la posizione del candidato in graduatoria**.

Fase 1: Attribuzione punteggi oggettivi

Il punteggio è calcolato considerando i seguenti elementi:

- a) **voto di laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico, OPPURE laurea vecchio ordinamento o altro titolo di secondo livello (max. 18 punti):** il punteggio è attribuito in base al voto conseguito al termine del percorso formativo universitario, come specificato nella seguente tabella:

Tabella 4 - Punteggi voto di laurea

Voto di laurea	Punteggio attribuito
110 e lode	18
da 109 a 110	16
da 107 a 108	14
da 105 a 106	12
da 103 a 104	10
da 101 a 102	8
100	6
Inferiore a 100	Non ammissibile

Per le lauree conseguite con il nuovo ordinamento si terrà conto del solo voto ottenuto nel biennio specialistico o magistrale.

Nei casi in cui il voto non sia espresso in *centodecimi*, la valutazione avverrà sulla base della dichiarazione di equivalenza del voto, allegata alla domanda.

- b) **durata degli studi (max. 12 punti):** il punteggio terrà conto della durata effettiva del percorso formativo universitario complessivamente svolto dal/la candidato/a come di seguito specificato:

Tabella 5 – Punteggi durata degli studi

Durata degli studi	Punteggio attribuito
Entro la durata legale degli studi	12
1 anno oltre la durata legale	10
2 anni oltre la durata legale	8
3 anni oltre la durata legale	4
4 anni oltre la durata legale	Non valutabile

Nel computo della durata verranno inclusi anni fuori corso, anni di iscrizione come “ripetente” o analoghe diciture, ad esclusione di eventuali anni in cui il/la candidato/a risultasse ufficialmente non iscritto all’Università, impiegati dal candidato per l’ottenimento del titolo finale rispetto alla durata legale prevista per il corso di studi frequentato.

Per le lauree non a ciclo unico o vecchio ordinamento, la durata degli studi sarà computata sommando la durata del percorso formativo svolto durante il corso di laurea triennale con quella del percorso formativo svolto durante la laurea specialistica/magistrale, anche qualora uno o entrambi i corsi di laurea si siano svolti all’estero.

- c) **Punteggio aggiuntivo (max. 30 punti):** verrà inoltre riconosciuto un punteggio aggiuntivo ai candidati in possesso di uno o di tutti i seguenti requisiti:

Tabella 6 – Punteggio aggiuntivo

Requisiti	Punteggio
Situazioni di disagio socio – economico tali da compromettere la prosecuzione degli studi, conseguenti ad un <u>evento grave e documentato</u> , verificatosi in periodo non antecedente alla data di inizio dell'anno accademico precedente, che abbiano apportato una sostanziale modifica alla situazione economica familiare dello studente, quali: <ul style="list-style-type: none"> - licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero rilevante riduzione del reddito familiare; - decesso di uno dei genitori/coniuge; - grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare (o ad altre situazioni da valutare caso per caso), che abbia comportato un notevole esborso economico e/o un mancato guadagno. 	10
Conseguimento della laurea a ciclo unico o specialistica/magistrale in una Università Sarda	5
Percorsi formativi rientranti fra le seguenti aree di specializzazione: <ul style="list-style-type: none"> - Scienze Ingegneristiche; - Scienze Biologiche e Chimiche; - Scienze Informatiche e Matematiche; - Psicologia della Salute - Gestione aziendale e management; - Turismo e ricettività turistica; - Trasporti marittimi e navali; - Servizi sociali ed alla persona. 	15

Fase 2: Attribuzione di premialità

Le domande dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, a seguito di attribuzione dei punteggi oggettivi, saranno sottoposte alla valutazione della Commissione al fine dell'attribuzione di punteggi di premialità, fino ad **un massimo di 40 punti**, che verranno attribuiti sulla base dei criteri di seguito stabiliti:

Tabella 7 - Criteri di attribuzione di premialità

Criterio di valutazione	Punteggio
Attinenza della tesi di laurea al corso di specializzazione universitaria <i>post lauream</i> prescelto	da 0 a 10 punti
Coerenza del <i>Curriculum vitae et studiorum</i> con il corso prescelto, valutata sulla base dei tirocini formativi e di orientamento <i>post lauream</i> (purché di durata pari o superiore a 3 mesi e iniziati successivamente al conseguimento della laurea a ciclo unico o alla laurea specialistica/magistrale) e delle esperienze professionali pregresse certificate, a condizione siano pari o superiori a 1 mese continuativo. Qualora il/la candidato/a indichi due o più esperienze svolte contemporaneamente nello stesso periodo sarà considerata utile, ai fini dell'attribuzione del punteggio all'interno della stessa categoria, soltanto	da 0 a 15 punti

l'esperienza che presenti una maggior coerenza con il corso di specializzazione, salvo il caso di attività svolte con contratti a tempo parziale.	
Prospettive occupazionali offerte dal corso di specializzazione prescelto	da 0 a 15 punti

7. *Graduatoria e concessione*

Al termine della valutazione delle domande, verrà stilata a cura della Commissione e in base al punteggio conseguito dai candidati un'unica graduatoria delle domande ammesse per l'anno di riferimento.

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà attribuita la posizione più favorevole al/la candidato/a che abbia attestato un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di importo inferiore.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1 ultimo comma, verrà stilata una graduatoria separata, contenente i nominativi dei candidati richiedenti il beneficio per un ulteriore anno, o biennio dei corsi di durata superiore a due annualità, già beneficiari di Borsa di studio negli anni accademici precedenti, previa verifica sul mantenimento dei requisiti. Verrà data precedenza al candidato con l'indicatore l'ISEE di importo inferiore.

L'approvazione delle graduatorie dei candidati ammessi sarà disposta con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo e verrà pubblicata sul sito dell'ERSU di Cagliari.

La pubblicazione delle suddette graduatorie sarà disposta nel rispetto della delibera n. 468 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 giugno 2021, pubblicata in data 24/06/2021, avente ad oggetto "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed entri pubblici e privati (artt. 26 e 27 d. Lgs. n. 33/2013)", e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

La pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ERSU di Cagliari costituirà notifica a tutti gli interessati. Ai destinatari ammessi al finanziamento sarà altresì inviata una comunicazione di concessione alla casella PEC indicata nella domanda.

La comunicazione della concessione, oltre all'ammontare del contributo riconosciuto e alle modalità di erogazione, conterrà l'elenco dei documenti necessari per l'erogazione del beneficio, che dovranno essere trasmessi all'Ente entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui il/la candidato/a non presenti tutta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti nella nota di concessione, fatta salva la possibilità di presentazione di regolarizzazioni o controdeduzioni dell'interessato/a nei termini previsti di 10 giorni (ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990), l'Amministrazione procederà alla revoca del beneficio concesso.

L'importo della borsa revocata potrà essere riassegnato ai candidati che seguono nella graduatoria di riferimento, previa verifica della permanenza dell'interesse alla borsa.

8. *Modalità di erogazione della borsa di studio*

La borsa di studio sarà erogata in rate semestrali mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al/la beneficiario/a, previa presentazione della documentazione richiesta nella lettera di concessione e nelle successive comunicazioni inviate dall'ERSU di Cagliari, con le seguenti modalità:

8.1 Prima annualità

- a) **prima rata** pari al 50% della quota fissa riconosciuta in funzione dello status dello studente e delle spese di iscrizione dichiarati all'atto di domanda con riferimento alla prima annualità, più il 20% dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti;
- b) **seconda rata** pari al 50 % della quota fissa riconosciuta in funzione dello status e delle spese di iscrizione dichiarate in sede di domanda, più la quota restante dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti, a conclusione del percorso formativo del primo anno, previa presentazione della relazione finale sull'attività svolta e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Per i corsi di durata inferiore a due annualità, l'erogazione della seconda rata equivale al saldo della Borsa di studio riconosciuta e verrà disposta soltanto a conclusione del percorso accademico per il quale è stato concesso il beneficio e previa acquisizione della relazione di fine percorso, di cui al successivo paragrafo 10, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tasse universitarie e della certificazione attestante la conclusione del percorso formativo e il conseguimento del titolo finale.

8.2 Seconda annualità (solo per i corsi di durata biennale)

- a) **prima rata** pari al 50% della quota fissa riconosciuta in funzione dello status dello studente e delle spese di iscrizione dichiarate in sede di domanda con riferimento alla seconda annualità, più il 20% dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti;
- b) **il saldo finale** pari al 50 % della quota fissa riconosciuta in funzione dello status e delle spese di iscrizione dichiarate in sede di domanda, più la quota restante dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti.

Il saldo finale potrà essere concesso soltanto a conclusione del percorso formativo del secondo anno, previa presentazione della relazione di fine percorso, di cui al paragrafo 10, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle tasse e della certificazione attestante la conclusione del percorso formativo e il conseguimento del titolo finale.

8.3 Seconda annualità (per i corsi di durata superiore al biennio)

- a) **prima rata** pari al 50% della quota fissa riconosciuta in funzione dello status dello studente e delle spese di iscrizione dichiarate in sede di domanda con riferimento alla seconda annualità, più il 20% dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti;
- b) **seconda rata** pari al 50 % della quota fissa riconosciuta in funzione dello status e delle spese di iscrizione dichiarate in sede di domanda, più la quota restante dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti, previa acquisizione della dichiarazione di impegno a concludere il corso di studi per i quali l'interessato ha fruito di benefici e del certificato degli esami sostenuti (documento equivalente), attestante il completamento di tutte le attività previste dal piano di studi per i primi due anni di corso.

8.4 ulteriore biennio

Per la rendicontazione dei corsi di durata superiore a due annualità, riammessi al contributo ai sensi del paragrafo 1 ultimo capoverso, si dovranno osservare le modalità previste dal paragrafo 8.1 (per la terza annualità dei corsi di durata quadriennale) e dal paragrafo 8.2 (per l'ultima annualità). **Il saldo finale potrà essere concesso soltanto a conclusione del percorso formativo del quarto anno, previa presentazione della relazione di fine percorso, di cui al paragrafo 10, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle tasse e della certificazione attestante la conclusione del percorso formativo e il conseguimento del titolo finale.**

Qualora lo studente non trasmetta la documentazione attestante il conseguimento del titolo finale, a conclusione del percorso formativo entro la durata legale dello stesso, fatta salva l'ipotesi di cui paragrafo 11, la borsa di studio potrà essere revocata con conseguente recupero delle somme già erogate.

9. Rendicontazione

Salvo quanto previsto per la relazione di fine percorso di cui al paragrafo 10, il beneficiario della Borsa di studio è tenuto ad attuare e concludere il percorso formativo per il quale ha fruito del beneficio assegnato, e ha l'obbligo di presentare all'ERSU di Cagliari ogni 6 mesi, pena la revoca della borsa e la restituzione delle eventuali somme già percepite:

- una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, sottoscritta dal/la beneficiario/a, controfirmata dal Responsabile del percorso formativo o da altro soggetto autorizzato dall'Università, redatta sull'apposito modello allegato al bando;
- una certificazione di frequenza del corso redatta su carta intestata dell'Università ospitante sulla base del fac-simile allegato al bando, opportunamente sottoscritta con firma digitale o autografa dal soggetto autorizzato dall'Università stessa;
- eventuale documentazione attestante variazioni o modifiche del percorso (ad es. causa emergenza sanitaria).

Tale documentazione dovrà essere presentata **entro 10 giorni successivi alla scadenza del semestre**. In caso di mancata presentazione entro il termine indicato, l'ERSU di Cagliari ha facoltà in qualsiasi momento di procedere alla dichiarazione di decadenza della borsa di studio con riferimento al periodo a cui si riferisce la documentazione mancante.

Inoltre, in occasione della prima relazione periodica, il/la beneficiario/a dovrà fornire prova dell'effettivo pagamento delle tasse di iscrizione, attraverso la presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) copia della ricevuta fiscale o documento equipollente rilasciato dall'Università ospitante;
- b) copia del bonifico bancario o altra modalità di pagamento tracciabile utilizzata per effettuare il pagamento delle tasse di iscrizione;
- c) copia dell'estratto di conto corrente/quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

Non saranno ritenute valide, pena la rimodulazione del relativo finanziamento, altre modalità di pagamento non tracciabili.

Tutta la documentazione presentata ai fini dell'erogazione della borsa dovrà essere redatta in lingua italiana o inglese.

Il titolo finale conseguito all'estero dovrà essere corredato da traduzione in lingua italiana o inglese o accompagnato da *Diploma Supplement* di cui al DM 509/1999 e ss.mm.ii.

10. Relazione di fine percorso

Entro 60 giorni dalla conclusione del percorso di formazione e, pertanto, dalla data di conseguimento del titolo finale entro la durata legale del corso prevista dal relativo regolamento didattico, il/la beneficiario/a ha l'obbligo di presentare all'ERSU, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo la seguente documentazione:

- una relazione consuntiva sull'attività svolta durante l'intero percorso, sottoscritta dal/la beneficiario/a e controfirmata dal Responsabile del corso o da altro soggetto autorizzato dall'Università e redatta sulla base del fac-simile allegato al bando;
- **un certificato rilasciato dall'Università ospitante (o copia conforme all'originale del titolo di studio conseguito), attestante inequivocabilmente il conseguimento del titolo relativo al corso finanziato.**

Si precisa che la sessione di laurea considerata "in corso di durata legale" per l'erogazione del saldo borsa sarà quella dichiarata in sede di domanda e risultante dal regolamento didattico del rispettivo corso di specializzazione/master/altro, allegato alla domanda di partecipazione.

Sarà cura dello studente comunicare tempestivamente al Responsabile di procedimento con le modalità indicate nel bando, ogni modifica, variazione o ritardo intervenuti nel corso di studi che hanno pregiudicato il conseguimento del titolo entro i termini previsti, non imputabili al beneficiario. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente documentata.

Qualora il candidato non consegua il titolo entro la sessione di laurea "in corso", non avrà diritto all'erogazione del saldo, ma non sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, purché mantenga l'impegno a concludere il percorso di studi finanziato, risultante da una dichiarazione di intento a concludere il corso entro i termini indicati nella dichiarazione stessa, comunque non superiori a due annualità fuori corso.

Al termine del percorso, pena la revoca del beneficio e recupero delle somme erogate, dovrà essere presentata la documentazione **attestante inequivocabilmente il conseguimento del titolo relativo al corso finanziato.**

11. Regime sanzionatorio

11.1 Sospensione temporanea del percorso

Sarà applicata una decurtazione delle somme riconosciute per le spese di vitto e alloggio nel caso di eventuali assenze ingiustificate del/la beneficiario/a e/o sospensioni del percorso, dipendenti dalla sua volontà, risultanti dalla certificazione di frequenza, o da ogni ulteriore informazione e/o documentazione acquisita dall'ERSU di Cagliari.

La decurtazione è fissata:

- Per le spese di vitto e alloggio, in euro 20,45 per ogni giorno di assenza ingiustificata (450,00 euro/mese: 22 giorni/mese lavorativi) a partire dal 11° giorno e fino alla revoca totale della borsa e la restituzione di tutte le somme già erogate nei casi più gravi;
- Per le spese di trasporto, in euro 4,54 per ogni giorno di assenza ingiustificata (100 euro/mese: 22 giorni/mese lavorativi) a partire dall'11° giorno e fino alla revoca totale della borsa e la restituzione di tutte le somme già erogate nei casi più gravi;

11.2 Interruzione anticipata e definitiva

Nel caso di interruzione definitiva del percorso per volontà del beneficiario, l'ERSU di Cagliari procederà alla revoca totale della borsa concessa.

Nel caso di interruzione definitiva del percorso per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario, si applicano le seguenti disposizioni:

- se l'interruzione avviene entro 6 mesi dalla data di effettivo inizio del corso, la borsa sarà oggetto di revoca totale e il beneficiario dovrà restituire l'intero ammontare dell'importo già percepito;
- se l'interruzione avviene successivamente al 6° mese, per una giusta causa o un giustificato motivo, purché adeguatamente espressi e documentati, l'importo complessivo della borsa di studio sarà oggetto di revoca parziale e conseguente riparametrazione in relazione alla durata effettiva del percorso svolto e, ove necessario, si procederà al recupero delle maggiori somme già percepite. In ogni caso dovrà essere prodotta apposita documentazione dell'Università ospitante, pena il recupero di tutte le somme percepite.

11.3 Riparametrazione

La riparametrazione degli importi della borsa relativa al vitto e alloggio avverrà su base mensile. Nel caso di frazioni di mese, il parametro sarà arrotondato al mese inferiore.

12. Cause di incompatibilità

La concessione dei benefici è incompatibile con ulteriori contributi in denaro erogati dall'ERSU o da altre istituzioni pubbliche o private, per finalità analoghe, nell'anno accademico di fruizione del beneficio.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati.